

**Ordinanza
sugli emolumenti del DDPS
(OEm-DDPS)**

dell'8 novembre 2006 (Stato 28 novembre 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni fornite dalle unità amministrative del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

² Non è applicabile:

- a. alle prestazioni e ai diritti di utilizzazione oggetto di una regolamentazione particolare;
- b. alle prestazioni fornite sulla base di contratti di diritto amministrativo;
- c. alle attività commerciali.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Sempre che la presente ordinanza non preveda disciplinamenti particolari, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004² (OgeEm).

Art. 3 Prestazioni soggette a emolumento

Sono soggetti a emolumento le prestazioni di lavoro del personale del DDPS fornite a privati, Cantoni, Comuni e altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività sovrane nonché i costi dei mezzi d'esercizio utilizzati a tale scopo e del materiale dell'esercito.

Art. 4 Domanda

¹ Chi intende avvalersi di una prestazione del DDPS deve presentare una domanda scritta all'unità amministrativa competente del DDPS.

RU 2006 4647

¹ RS 172.010

² RS 172.041.1

² L'unità amministrativa decide sulla domanda. In caso di prestazioni con considerevole impiego di personale o di materiale, prima del rilascio dell'autorizzazione essa deve ottenere l'approvazione della Segreteria generale del DDPS.

Art. 5 Calcolo degli emolumenti

¹ Gli emolumenti per prestazioni del DDPS sono calcolati in funzione degli oneri, sempre che al riguardo nell'allegato non sia stabilito un importo forfettario.

² Se l'emolumento è calcolato in funzione degli oneri, sono applicabili le tariffe orarie di cui all'allegato. Esse comprendono i costi del materiale usualmente necessario.

³ Nelle tariffe di volo orarie non sono compresi i costi per il personale di cabina (Cabin Crew), l'alloggio dell'equipaggio, il catering, le assicurazioni speciali (per es. per impieghi in regioni di crisi) nonché per i lavori necessari prima e dopo l'impiego. Detti costi sono fatturati separatamente come esborsi.

⁴ Le tariffe orarie per le prestazioni fornite con aeromobili delle Forze aeree che non figurano nell'allegato sono stabilite nel quadro delle aliquote di cui al numero 2 dell'allegato.

⁵ Oltre agli esborsi di cui all'articolo 6 capoverso 2 OgeEm³, è considerata un esborso anche l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 6 Supplemento

È riscosso un supplemento del 50 per cento al massimo per:

- a. prestazioni di lavoro fornite al di fuori dell'orario di lavoro normale o fornite d'urgenza a richiesta;
- b. materiale supplementare che deve essere procurato per l'impiego desiderato oppure nel caso di un dispendio di materiale particolarmente elevato.

Art. 7 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti, riduzione e condono di emolumenti

¹ La Segreteria generale del DDPS decide sulla rinuncia alla riscossione di emolumenti giusta l'articolo 3 capoverso 2 OgeEm⁴ nonché sul differimento, sulla riduzione e sul condono giusta l'articolo 13 OgeEm.

² I Cantoni, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico non pagano emolumenti se anch'essi non riscuotono alcun emolumento dalla Confederazione per prestazioni fornite contemporaneamente oppure se, invece dell'emolumento, forniscono un'adeguata controprestazione.

³ RS 172.041.1

⁴ RS 172.041.1

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 21 dicembre 1990⁵ sulle prestazioni fornite dal DDPS e la riscossione di emolumenti è abrogata.

Art. 9 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza dell'8 dicembre 1997⁶ concernente l'impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio è modificata come segue:

Art. 1

...

Art. 6 cpv. 3

...

Art. 7 cpv. 4

Abrogato

Titolo che precede l'art. 10

...

Art. 10

...

Art. 11 e 12

Abrogati

Art. 13 cpv. 1

...

Art. 17 cpv. 3

...

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

⁵ [RU 1991 91, 1997 2779 n. II 27, 1998 2653, 2002 127]

⁶ RS 510.212. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Allegato
(art. 5)

Tariffe degli emolumenti

1 Tariffe orarie per il personale federale

Livello	Tariffa oraria in franchi
A dipendenza delle conoscenze specialistiche richieste e del livello di funzione.	90.– a 150.–

2 Prestazioni fornite con aeromobili delle Forze aeree

Tipo di aeromobile	Tariffa oraria in franchi
2.1 Falcon 50	8 000.–
2.2 Excel Citation	5 500.–
2.3 Lear Jet	5 000.–
2.4 Super Puma/Cougar	10 500.–
2.5 Dauphin	6 200.–
2.6 Alouette III	2 600.–
2.7 Ricognitore telecomandato ADS 95 (senza accompagnamento da parte di un Alouette III)	7 300.–

3 Importi forfettari per esami e studi presso la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM)

Tasse d'esame e tassa d'iscrizione	Franchi
3.1 Tasse d'esame per studenti della SUFSM (valutazione pratica delle attitudini sportive)	100.–
3.2 Tassa d'iscrizione semestrale per studenti dei corsi di diploma (corso di bachelor e di master)	700.–